

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

**AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLA
RICERCA SCIENTIFICA NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'AMBIENTE MARINO**

(Art. 2, comma 7 e 8, della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014.

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 recante il "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, così come modificato dalla - D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057, concernente la disciplina della pesca marittima", in particolare l'articolo 27 che disciplina gli istituti scientifici riconosciuti;

VISTO il D.P.R. 11 giugno 1996, n. 963, che regola le caratteristiche per il riconoscimento degli istituti scientifici: definizione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco e obblighi;

VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9 recante le "Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia", in particolare l'articolo 2, comma 7 e 8 che istituisce l'anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino.

—§—

Avviso per l'iscrizione all'Anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino

(Art. 2, comma 7 e 8, della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9)

Art. 1 (Finalità)

L'Anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, istituita ai sensi dell'art. 2 co. 7 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, *ha il fine di incentivare la condivisione dei risultati della ricerca dell'innovazione della tecnologia per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile.*

Art. 2 (Soggetti ammissibili a presentare domanda di iscrizione)

Possono presentare domanda di iscrizione tutti i soggetti (amministrazioni pubbliche, istituti ed enti pubblici e privati o imprese) che svolgono attività di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino.

Art. 3 (Requisiti dei soggetti interessati a presentare domanda di iscrizione)

I requisiti necessari per iscriversi all'Anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, con riferimento al D.M 11 giugno 1996, n. 963, sono i seguenti:

- a) essere iscritto nell'elenco ufficiale degli istituti scientifici riconosciuti ex D.P.R. n. 1639/1968;
- b) disporre sul territorio regionale, all'atto della presentazione della domanda, di idonea sede logistica, completa di laboratorio, biblioteca ed attrezzature;
- c) disporre di personale specializzato nel settore della ricerca in pesca o acquicoltura, in caso di strutture pubbliche; ovvero, soci aventi profili professionali per lo svolgimento di mansioni di ricerca nel settore della pesca ed acquicoltura;
- d) disporre di un responsabile scientifico stabilmente impiegato nella struttura.

Art. 4 (Domanda d'iscrizione – durata, termini e modalità di presentazione)

La domanda d'iscrizione all'Anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino potrà essere presentata dal legale rappresentante o delegato di uno dei soggetti indicati all'art.2 – (Soggetti ammissibili a presentare istanza d'iscrizione).

L'iscrizione all'anagrafe regionale ha durata indeterminata ed è sempre garantita la possibilità ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 di presentare la domanda di iscrizione;

Le richieste di iscrizione pervenute saranno esaminate entro gg 60 dalla data di presentazione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'atto di **conferimento delega** deve essere redatto in forma scritta da parte dell'organo delegante, indicando la specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante e organo delegato).

Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante;
- periodo di validità della delega.

La delega deve essere compilata e firmata digitalmente.

La sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione dev'essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato come sopra indicato.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando l'apposito modello A, con i relativi allegati, al seguente indirizzo:

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

Il richiedente dovrà indicare nell'oggetto della nota PEC la seguente dicitura:

Domanda di iscrizione all'Anagrafe della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino

Richiedente: _____

La documentazione richiesta ai fini dell'accettazione della domanda d'iscrizione è la seguente:

- Statuto;
- Atto Costitutivo;
- Certificato di Riconoscimento della Personalità Giuridica, necessaria ai soli soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione all'Elenco Ufficiale degli Istituti Scientifici Riconosciuti; (Allegato B)
- Dichiarazione Sostitutiva di conformità della documentazione trasmessa; (Allegato B)
- Elenco dei lavori pubblicati nel settore della pesca e dell'ambiente marino;
- Dichiarazione Sostitutiva di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati; (Allegato C)

Art. 5 (Istruttoria delle domande)

Le domande di iscrizione, trasmesse unicamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), saranno acquisite dal Servizio competente e saranno trasmesse alla Commissione di valutazione nominata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per lo svolgimento della fase istruttoria riguardante la ricevibilità, l'ammissibilità e l'accettazione dei soggetti richiedenti.

Art. 6 (Ricevibilità delle domande)

La Commissione di valutazione, secondo quanto disposto dal presente Avviso pubblico e/o alla normativa di riferimento in materia di ricevibilità procederà con la relativa verifica dei requisiti e alla redazione di uno specifico elenco delle domande di iscrizione considerate irricevibili in cui indicare i motivi che hanno determinato l'esclusione.

Le irregolarità ritenute non sanabili ai fini delle ricevibilità sono:

- a) Modalità di invio/ricezione diverse dal Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
- b) Utilizzo di un modello di domanda differente da quello previsto dal presente Avviso pubblico (All. A);
- c) Mancata sottoscrizione della domanda di iscrizione da parte del rappresentante legale o suo delegato con **firma digitale** ("**da sottoporre a verifica di validità**" – **non acquisita**);
- d) Mancanza o carenza di documentazione essenziale prevista dall'art. 4. Comma 3.

Art. 7 (Ammissibilità e inserimento nell'elenco)

La Commissione di valutazione, terminata la fase di ricevibilità, procede con il controllo di ammissibilità, verificando in capo ai soggetti richiedenti l'iscrizione, il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso.

La Commissione di valutazione, all'esito delle verifiche, procede alla stesura dell'elenco dei soggetti ritenuti iscrivibili all'Anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, nonché degli elenchi delle domande non ricevibili o non ammissibili, per le quali devono essere esplicitate i motivi di esclusione.

Gli elenchi delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili saranno approvati con decreto del Dirigente Generale e pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea vale quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Avverso le determinazioni assunte dall'Amministrazione è ammessa richiesta di riesame.

Resta in ogni caso salva la possibilità, sussistendone i requisiti, di presentare una nuova domanda di iscrizione all'Anagrafe regionale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alle dovute verifiche finalizzate al potenziale controllo della veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Domanda di Iscrizione.

Art. 8 (Obblighi)

L'Organismo scientifico riconosciuto è comunque tenuto al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 (Requisiti dei soggetti interessati a presentare domanda di iscrizione).

Art. 9 (Revoca)

La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 8, comporta la decadenza del riconoscimento e la conseguente espulsione dall'Anagrafe della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs.n.193/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

Art. 11 (Modulistiche allegata)

- Allegato A - Domanda d'iscrizione.
- Allegato B - DSAN di iscrizione all'Elenco Ufficiale degli Istituti Scientifici Riconosciuti e di conformità della documentazione trasmessa.
- Allegato C - DSAN di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati.

Palermo, 12 giugno 2025

IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanni Cucchiara